

Statuto dell'Associazione

TITOLO I COSTITUZIONE E SEDE

ART. 1 – COSTITUZIONE

È costituita, ai sensi degli artt. 14 e segg. del codice civile, l'associazione "European Forest and Environmental Skills Council Italia, in sigla EFESC Italia Onlus, organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus)".

L'associazione non persegue scopi di lucro per cui è vietata la distribuzione tra gli associati, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali, durante tutta la vita utile dell'associazione.

ART. 2 – SEDE

L'associazione ha sede in Torino, via Morghen n. 5, presso la sede di Aifor e potrà istituire sedi secondarie, sezioni ed uffici di rappresentanza ovunque, in Italia e all'estero.

TITOLO II SCOPO SOCIALE E DURATA

ART. 3 - SCOPO

L'Associazione non ha fini di lucro. Essa si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, di natura culturale con attività di addestramento, informazione, formazione e divulgazione delle buone pratiche nei lavori nel settore forestale ed ambientale. L'Associazione ha finalità di coordinamento ed armonizzazione delle attività di formazione e certificazione delle attività formative, riconoscimento delle competenze e di divulgazione tecnica e culturale.

L'Associazione persegue i seguenti obiettivi:

- Promuovere e attuare in Italia le certificazioni che hanno come obiettivo principale il riconoscimento delle competenze in modo da favorire la libera circolazione delle imprese, degli operatori ed una maggiore professionalità e dignità del lavoro delle imprese boschive quali ad esempio quelle dell'EFESC (European Forest and Environmental Skills).
- favorire la sinergia e la creazione di una rete (network) fra gli operatori forestali certificati o aspiranti tali, le Associazioni di categoria e di settore, gli Enti che operano nella gestione del territorio (conservazione e valorizzazione del bosco e tutela dell'ambiente), i centri di formazione e di ricerca in tema forestale ed ambientale sia nazionali che esteri che si occupano di boschi e foreste, ed in particolare con i membri europei dell'EFESC per promuovere il coordinamento delle certificazioni;
- promuovere l'informazione e la formazione e l'addestramento e l'aggiornamento continuo degli operatori impegnati nei lavori forestali e ambientali, sia nei ruoli operativi che tecnici e direzionali;

- orientare i soggetti aspiranti operatori mediante la collaborazione con enti di formazione ed imprese del settore italiani ed esteri per migliorare le condizioni di sicurezza, la produttività e la qualità del lavoro;
- promuovere in Italia il riconoscimento della figura professionale dell'operatore forestale ed ambientale certificato e l'armonizzazione delle norme professionali in campo nazionale e internazionale;
- promuovere seminari e convegni sulle buone pratiche di lavoro in campo forestale ed ambientale;
- sviluppare strumenti di comunicazione associativi quali ad esempio sito web e pubblicazioni periodiche o monografiche di carattere tecnico, didattico e informativo, nonché collaborazioni con riviste del settore;
- fornire dei servizi agli associati attinenti agli obiettivi statutari come da regolamento attuativo approvato dall'assemblea dei soci

L'Associazione potrà svolgere attività accessorie, ad integrazione di quelle istituzionali, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'associazione potrà organizzare occasionalmente, nei limiti consentiti dalla legge, raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. Inoltre potrà svolgere qualsiasi attività direttamente connessa o strumentale al raggiungimento dei propri scopi istituzionali. Potrà anche appoggiare le iniziative e i programmi di altre istituzioni pubbliche o private, i cui scopi siano affini a quelli propri dell'associazione.

Per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali l'associazione si avvale in maniera prevalente dell'opera volontaria e gratuita dei propri associati e ove necessario attraverso l'ausilio di dipendenti e professionisti.

ART. 4 - DURATA

L'associazione è costituita a tempo indeterminato e potrà essere sciolta solo in base a deliberazione dell'assemblea straordinaria degli associati presa con la maggioranza prevista dall'art. 19 del presente statuto.

TITOLO III CATEGORIA DI ASSOCIATI

ART. 5 – CATEGORIE DI ASSOCIATI

Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie: Soci Fondatori, Ordinari, Collettivi, Onorari.

Il Soci Fondatori.

Sono quei Soci aventi le caratteristiche dei soci ordinari che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'associazione o che vi aderiscono entro sei mesi dalla costituzione versando le medesime quote associative ed hanno gli stessi diritti ed obblighi dei Soci Ordinari.

I Soci Ordinari.

Sono ammessi come Soci Ordinari persone fisiche, ovvero le organizzazioni, gli Enti, le Amministrazioni o altri soggetti giuridici operanti nel settore forestale, ambientale e della formazione in possesso di titoli o curricula formativi giudicati idonei dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. I Soci Ordinari fanno parte a pieno titolo dell'Assemblea dei Soci, con diritto di voto e possibilità di ricoprire qualunque carica sociale.

Una volta riconosciuta, la qualifica di Socio Ordinario rimane acquisita e la partecipazione alla vita sociale è condizionata al versamento della quota sociale stabilita di anno in anno.

Nel caso di organizzazioni, Enti o altri soggetti giuridici il socio collettivo nomina un proprio delegato a rappresentarlo nell'assemblea con diritto di parola e voto.

I Soci Onorari.

Potranno essere chiamati ad aderire all'Associazione in qualità di Soci Onorari, quelle persone fisiche o giuridiche che, per la loro attività e collocazione sociale, amministrativa o istituzionale, operano per la crescita dell'associazione e conferiscono maggiore lustro alla medesima agevolando così il conseguimento delle proprie finalità.

Essi non sono tenuti a corrispondere alcun contributo e non hanno diritto di voto ma possono partecipare alle Assemblee

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

E' espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Il domicilio degli associati per qualsiasi rapporto con l'associazione si intende eletto nel luogo indicato nella domanda di ammissione o in successiva comunicazione scritta.

ART. 6 – AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

Possono essere ammessi a far parte dell'associazione le persone fisiche, enti, organismi, istituzioni e società di natura pubblica o privata o anche religiosa, sia di nazionalità italiana che straniera.

Chi intende aderire all'associazione deve presentare espressa domanda al consiglio direttivo dichiarando di condividere gli scopi dell'associazione e di accettare lo statuto ed i regolamenti dell'associazione stessa.

Il consiglio direttivo dovrà provvedere in ordine alle domande di ammissione entro trenta giorni dal loro ricevimento. In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto si intende che essa è stata respinta..

Il Consiglio con apposita deliberazione approva l'adesione.

La partecipazione alla vita dell'Associazione, alle assemblee dei soci con diritto al voto nonché il rinnovo annuale della stessa, diventa effettiva con il versamento della quota associativa.

ART. 7 – QUOTA ASSOCIATIVA

Gli associati sono tenuti a corrispondere annualmente il contributo associativo ordinario stabilito dal Consiglio Direttivo, ogni anno per l'anno successivo, **per ciascuna categoria di soci**, fatta salva la facoltà di versare somme maggiori a titolo di sostegno all'Associazione.

La quota associativa, stabilita in **euro 1000** (mille) per il primo anno, deve essere pagata all'atto dell'iscrizione per i nuovi soci in base a quanto stabilito per quell'anno dal Consiglio direttivo, mentre per i vecchi iscritti, tra il 1° gennaio di ogni anno e la data della prima assemblea.

La qualifica di associato nonché i diritti sulle quote e contributi associativi non sono trasmissibili né rivalutabili e neppure ripetibili, sia in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, sia in caso di scioglimento dell'associazione.

ART. 8 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati godono dei diritti previsti dal presente statuto.

In particolare hanno **diritto**:

- di partecipare alla vita associativa nei modi e nei limiti fissati dal presente statuto e dai regolamenti eventualmente adottati con delibera assembleare;
- di contribuire alla realizzazione degli scopi dell'associazione a seconda della categoria cui appartiene il singolo associato;
- di esercitare i propri diritti elettorali secondo i limiti previsti dallo statuto.

Gli associati hanno il **dovere**:

- di operare nell'interesse dell'associazione e in favore del raggiungimento dei suoi scopi;
- di rispettare le norme dello statuto e dei regolamenti associativi;
- di impegnarsi attivamente nella vita associativa.

ART. 9 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

Il rapporto associativo del singolo associato si estingue per **recesso, decadenza, esclusione**.

- L'associato può sempre recedere dall'associazione comunicando la propria decisione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi al Presidente con un preavviso di almeno tre mesi prima della scadenza dell'esercizio in corso ed il recesso acquista efficacia dalla scadenza dell'anno solare nel quale è stato comunicato.
- L'associato decade dalla qualità di socio se non provvede a versare nei termini e nei modi fissati dallo statuto e dal consiglio direttivo i contributi associativi sia ordinari che straordinari.
- Il socio viene escluso se con il suo comportamento scorretto ed indisciplinato si sia reso colpevole di atti gravi e pregiudizievoli per l'associazione. L'esclusione viene accertata e deliberata dall'assemblea ordinaria con il voto favorevole, a scrutinio segreto, e le maggioranze previste dall'art. 19 dello statuto.

Quando per qualsiasi causa si sciogla il rapporto associativo, l'associato non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione alla restituzione delle quote e dei contributi versati.

TITOLO IV PATRIMONIO - ESERCIZI SOCIALI – BILANCIO

ART. 10 – PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Il **patrimonio** dell'associazione è costituito:

- dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- da eventuali donazioni;
- da lasciti, erogazioni liberali e fondi di riserva e disponibilità liquide.

Le **entrate** dell'associazione sono costituite:

- dalle quote associative ed eventuali contributi volontari degli associati;
- da qualsiasi contributo pubblico o privato derivanti da persone fisiche e giuridiche;
- da contributi dello stato, della comunità europea e di ogni tipologia di ente od istituzione;
- dai contributi effettuati con una specifica destinazione;
- da donazioni, eredità e legati di beni mobili ed immobili.
- da entrate per attività produttive e di servizi che la legge definisce "marginali".
- da entrate per diritti derivanti dall'utilizzo dei marchi di certificazione.

Fino ad una soglia massima definita dal Regolamento, spetta al consiglio direttivo decidere sugli eventuali investimenti e sull'utilizzo di fondi patrimoniali. Per importi superiori é necessaria l'approvazione dell'Assemblea.

ART. 11 - ESERCIZI SOCIALI – BILANCIO

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il mese di aprile di ciascun anno di esercizio il Consiglio predisporrà, o farà predisporre, il bilancio consuntivo (rendiconto economico finanziario), che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge, e pertanto saranno portati a nuovo anno di esercizio, capitalizzati e utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 3.

Entro il 30 aprile di ciascun anno l'Assemblea discuterà il bilancio consuntivo sottoposto dal Consiglio Direttivo relativo all'anno precedente ed il bilancio preventivo relativo all'anno in corso.

TITOLO V ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 12 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'assemblea degli associati;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il presidente ed il vice presidente;
- d) il segretario;
- e) il tesoriere;
- f) i revisori dei conti;

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese documentate sostenute in funzione dell'ufficio ricoperto. Fanno eccezione le figure del segretario e del tesoriere che (anche dove entrambe le funzioni venissero ricoperte dalla stessa persona) possono essere retribuite in ragione della continuità dell'opera svolta.

ART. 13 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati aventi diritto al voto.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria si tiene almeno una volta l'anno entro il 31 maggio per approvare il bilancio di esercizio.

Compete all'assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio annuale di esercizio accompagnato dalla relazione del consiglio direttivo sull'andamento economico dell'associazione;
- b) l'approvazione del bilancio preventivo;
- c) la nomina dei membri del consiglio direttivo;
- d) la nomina dei revisori dei conti;
- e) gli altri argomenti che il consiglio direttivo ritiene di sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

L'assemblea straordinaria delibera sulle eventuali modifiche da apportare allo statuto sociale nonché sullo scioglimento dell'associazione.

L'assemblea regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed allo statuto, vincolano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti.

ART. 14 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata a mezzo di lettera semplice inviata anche per fax o E-mail a tutti gli associati almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove, secondo quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione.

L'assemblea deve essere convocata dal consiglio direttivo quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno un decimo degli associati e comunque ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno.

ART. 15 – INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Hanno diritto d'intervenire all'assemblea tutti gli associati di qualunque categoria in regola con il pagamento dei contributi associativi annuali.

Gli associati aventi diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea da altri associati mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di due deleghe.

ART. 16 – DIRITTO DI VOTO

Ogni associato appartenente alla categoria dei votanti, indipendentemente dall'ammontare dei contributi e delle quote associative versate, ha diritto ad un solo voto in assemblea.

ART. 17 – PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo ed in caso di sua assenza dal vice presidente. In mancanza di entrambi l'assemblea è presieduta da altra persona designata dall'assemblea stessa.

L'assemblea nomina un segretario e, qualora lo ritenga necessario, anche due scrutatori.

Spetta al presidente dell'assemblea verificare la regolarità delle deleghe e la legittimazione dei soci ad intervenire in assemblea e ad esercitare il diritto di voto e dirigere il dibattito assembleare.

Le votazioni potranno aver luogo per alzata di mano, per appello nominale o a scrutinio segreto, secondo quanto stabilito dallo statuto o dal presidente dell'assemblea.

Delle riunioni assembleari viene redatto verbale firmato dal presidente e dal segretario.

ART. 18 – MAGGIORANZE PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno degli associati.

In seconda convocazione (da tenersi a non meno di due giorni dalla prima) l'assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.
Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei votanti.
I membri del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni riguardanti l'approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

ART. 19 – MAGGIORANZE PER L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di tanti associati che rappresentino almeno i due terzi degli associati iscritti all'associazione. Essa delibera validamente con il voto della maggioranza dei votanti.

In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci costituenti almeno un terzo degli associati iscritti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

Per le modifiche dell'atto costitutivo e allo statuto è necessario la presenza di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto di voto e che esprimano il loro parere a maggioranza dei presenti.

ART. 20 – CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da un numero di membri variabile da (5 a 13), secondo quanto stabilirà l'assemblea ordinaria al momento della nomina del consiglio.

I consiglieri vengono nominati per un periodo di tempo non superiore a quattro esercizi e sono rieleggibili.

Per la prima volta il consiglio direttivo, il presidente e le altre cariche sono nominati con l'atto costitutivo.

ART. 21 – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo nomina nel proprio seno un presidente, un vice presidente ed eventualmente un tesoriere ed un segretario.

ART. 22 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

La convocazione del consiglio direttivo sarà fatta mediante avviso spedito anche mediante telefax o posta elettronica a tutti i componenti del consiglio direttivo, nonché ai revisori dei conti, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a due giorni, con convocazione fatta a mezzo di telegramma, fax o posta elettronica. In mancanza delle formalità di convocazione la riunione del consiglio è valida con la presenza di tutti i consiglieri in carica e dei membri effettivi del collegio dei revisori dei conti. Il consiglio direttivo è convocato dal presidente ogni volta che lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei suoi membri.

ART. 23 – RIUNIONI IN VIDEO E TELECONFERENZA

È ammessa la possibilità che le riunioni del consiglio direttivo si tengano con il sistema della videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e sia ad essi consentito di discutere ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione. Verificandosi questi presupposti, il consiglio di amministrazione s'intende tenuto nel luogo ove si trova il presidente dell'adunanza insieme al segretario, i quali provvederanno a

redigere e sottoscrivere il verbale della riunione, facendo menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento con i consiglieri lontani e di come essi hanno espresso il voto.

ART. 24 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio è presieduto dal presidente ed in caso di sua assenza dal vice presidente. In assenza di entrambi il consiglio è presieduto dal consigliere più anziano.

Delle riunioni del consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voto prevale la decisione alla quale accede il presidente.

ART. 25 – COOPTAZIONE DEI CONSIGLIERI

Qualora venga a cessare dalla carica un consigliere, il consiglio direttivo può procedere per cooptazione alla nomina di un nuovo consigliere.

I membri del consiglio direttivo nominati per cooptazione restano in carica fino alla successiva assemblea ordinaria.

Se la maggioranza dei membri del consiglio direttivo cessa dal proprio ufficio, l'assemblea ordinaria dei soci dev'essere convocata per procedere alla nomina dell'intero nuovo consiglio direttivo.

ART. 26 - POTERI DI GESTIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione utili o necessari per il raggiungimento degli scopi associativi. Il consiglio direttivo può delegare ad alcuni suoi membri determinati poteri per la gestione ordinaria dell'associazione.

Tra i compiti più importanti del Consiglio Direttivo si annoverano:

- a) Convocare le Assemblee dei soci;
- b) Curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- c) Redigere il bilancio preventivo e consuntivo;
- d) Compilare eventuali regolamenti interni;
- e) Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alla attività sociale;
- f) Deliberare circa l'ammissione dei soci;
- g) Nominare il Presidente e il Vice Presidente ed eventualmente il Segretario, il Tesoriere e i responsabili dei gruppi di lavoro (Consigli di indirizzo, Comitati per gli "standard"...) e di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- h) Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione

ART. 27 – RAPPRESENTANZA

La rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio è devoluta al presidente del consiglio direttivo ed in caso di sua assenza od impedimento al vice presidente.

Al presidente spetta l'uso della firma sociale e può conferire procure speciali per singoli atti o categorie di atti ad altri membri del consiglio direttivo ed eccezionalmente anche a persone estranee all'associazione.

ART. 28 – VICE PRESIDENTE

Il vice presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia assente o impedito.

Il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del presidente.

ART. 29 – TESORIERE

Il tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione e sovrintende alla tenuta della contabilità e dei libri sociali, predisponendo dal punto di vista contabile il bilancio consuntivo e quello preventivo.

ART. 30 – SEGRETARIO

Il consiglio direttivo può nominare un segretario con le mansioni di assistere il presidente e di verbalizzare le riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea, in sua assenza potrà essere nominato un qualsiasi altro consigliere.

Al segretario il consiglio può delegare anche funzioni amministrative inerenti alla gestione corrente dell'associazione.

ART. 31 – CONSIGLIO DI INDIRIZZO

E' costituito da soggetti iscritti all'Associazione e contribuisce a definire le linee guida strategiche dell'associazione. Il Consiglio d'Indirizzo é composto dal Presidente dell'Associazione, fino a 5 consiglieri nominati dai soci sostenitori e onorari. Il Consiglio di Indirizzo é convocato dal Presidente su richiesta di almeno 2 consiglieri. Esso contribuisce a definire le linee guida e pareri specifici con votazione a maggioranza dei presenti. Ai lavori del Consiglio di Indirizzo partecipa il segretario dell'Associazione. In assenza di almeno 2 soci sostenitori e onorari le funzioni del Consiglio di Indirizzo sono svolte dall'Assemblea.

ART. 32 – COMITATO PER GLI STANDARD

L'associazione può prevedere la nomina di un comitato per il recepimento ed adattamento degli standard europei a livello italiano e la proposta di nuovi standard, anche in relazione a quanto codificato, realizzato e certificato a livello regionale e dalle Province Autonome.

TITOLO VI REVISORI DEI CONTI

ART. 33 – I REVISORI DEI CONTI

Possono essere eletti revisori anche non soci scelti tra persone esperte e qualificate. Il controllo amministrativo e contabile sull'attività di gestione dell'associazione è affidato ad uno o più revisori dei conti i quali devono:

- controllare la gestione finanziaria dell'associazione;
- accertare la regolare tenuta delle scritture contabili;
- effettuare periodiche verifiche di cassa;
- esprimere il proprio parere sui bilanci dell'associazione.
- partecipare alle riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea.

I revisori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Hanno diritto solo al rimborso delle spese sostenute a causa del loro ufficio.

TITOLO VII VARIE

ART. 34 – SCIoglimento

L'assemblea in seduta straordinaria delibera in merito allo scioglimento dell'associazione con le maggioranze previste all'art. 19 del presente statuto.

In caso di scioglimento anticipato oppure qualora lo scopo associativo divenga irrealizzabile per qualunque causa ed in qualsiasi tempo, l'associazione si estinguerà ed il suo patrimonio residuo sarà devoluto a favore di altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Restano salve diverse destinazioni eventualmente imposte dalla legge al momento dello scioglimento.

ART. 35 - LIQUIDAZIONE

L'assemblea che deliberi lo scioglimento dell'associazione provvederà a nominare uno o più liquidatori scelti anche tra persone estranee all'associazione.

ART. 36 - RINVIO

Per quant'altro non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge che disciplinano le associazioni.

ART. 37 – NORMA TRANSITORIA

L'associazione favorisce il riconoscimento delle attività formative pregresse codificate, realizzate e certificate.